



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 18 – 23 LUGLIO 2025

Riunione del 9 Luglio 2025

95.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **DE SENA Antonio**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare incardinato a seguito di atto di deferimento n. 95/2024-25 pervenuto il giorno 27 Maggio 2025 a carico di:

*- Sig. **De Sena Antonio**, per aver pubblicato un commento al post pubblicato sul social network Facebook da S. C. inerente la propria squalifica, dal tono offensivo nei confronti della classe arbitrale, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.*

All'udienza fissata per la discussione risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli ed il sig. De Sena Antonio, assistito dall'avvocato Ferdinando Quagliata.

Preliminarmente la difesa chiedeva di concordare con la procura la sanzione ex art. 36 Regolamento giurisdizionale. A seguito dell'istanza dell'incolpato, il Presidente sospendeva l'udienza per permettere un confronto con la procura federale per vagliare la possibilità di accordo.

Alla ripresa dell'udienza il procuratore federale dichiarava di aver raggiunto l'accordo con il De Sena Antonio, che confermava, per una sanzione di giorni 15 di sospensione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Leggendo il post S. C. è di tutta evidenza che l'appellativo "Ridicoli" inserito nel commento del De Sena sia rivolto agli arbitri.

Non si può per questo aderire alla lettura che dà la difesa della pubblicazione che si assume "goliardica" fra giocatori ed amici.

Neanche si può ritenere, come fa la difesa, che non vi sia responsabilità disciplinare per non aver il fatto aver creato "*danno effettivo o concreto pregiudizio alla classe arbitrale dalla condotta contestata*".

I regolamenti delle Federazioni si basano sul principio della lealtà e probità sportiva, concetti che non esistono nei codici ordinari ma che nell'ambito sportivo hanno una primaria valenza e la loro violazione comporta responsabilità disciplinare.

Orbene esprimere un commento positivo all'appellativo "ridicolo" nei confronti di un tesserato e tantopiù di un direttore di gara, è un comportamento che merita sanzione.

Premesso quanto sopra il Tribunale non ritiene vi siano motivi ostativi al parere di congruità dell'accordo raggiunto

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone:

- La sospensione da ogni attività federale del tesserato De Sena Antonio per giorni quindici.

Roma, 18 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 Luglio 2025